

TAR Lecce, Sezione III - Sentenza 06/06/2008 n. 1681
d.lgs 163/06 Articoli 135, 2 - Codici 135.1, 2.1

In base a principi fondamentali del diritto dei contratti pubblici (di cui sono espressione, tra gli altri, sia l'art. 340 della L. n. 2248/1865, All. F, sia l'art. 68 del Regolamento di Contabilità di Stato n. 827/1924), la P.A. può sempre risolvere un contratto d'appalto, oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge o dal contratto stesso, anche laddove a carico dell'appaltatore venga avviato un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a danno della stessa Amministrazione procedente. Per cui, in presenza di un accadimento del genere (verificatosi nel caso di specie), non può certo ritenersi illegittimo l'operato di quest'ultima nel momento in cui ritenga di avvalersi del potere di dichiarare la risoluzione del contratto. L'art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992 e l'art. 340 della L. n. 2248/1865, All. F, esprimono il medesimo principio, diverso essendo solo la fase del complessivo rapporto precontrattuale e contrattuale su cui incidono: la prima disposizione, infatti, stabilisce che un prestatore di servizi non può partecipare ad una gara ad evidenza pubblica se ha commesso un errore professionale grave (accertato con ogni mezzo di prova dalla P.A. procedente) nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto pubblico, mentre la seconda legittima il contraente pubblico a risolvere un contratto d'appalto (in fase di esecuzione) allorquando accerti la malafede negoziale dell'appaltatore. Sarebbe ben strano se l'ordinamento obbligasse una stazione appaltante a "subire" l'esecuzione di un contratto nonostante la P.A. interessata abbia accertato la frode o la grave negligenza dell'appaltatore; per cui, anche se il D.Lgs. n. 358/1992 non conteneva all'epoca dei fatti una norma espressiva della regola di cui all'art. 340 L. n. 2248/1865, All. F, ugualmente tale disposizione era ricavabile dal sistema, essendo essa espressione di un'esigenza immanente al diritto dei contratti pubblici.